

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1986 DELLA COMMISSIONE****del 30 giugno 2016****che integra il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo di aiuti europei agli indigenti**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 30, paragrafo 2, quinto comma,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) n. 223/2014, quando un importo indebitamente versato a un beneficiario non può essere recuperato a causa di colpa o negligenza di uno Stato membro, spetta a quest'ultimo rimborsare l'importo in questione al bilancio dell'Unione.
- (2) Il documento sugli importi non recuperabili <sup>(2)</sup> presentato dall'autorità di certificazione alla Commissione nell'ambito dei conti annuali conformemente all'articolo 49, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 48, lettera a), del regolamento (UE) n. 223/2014, per ogni esercizio a decorrere dal 2016 e fino al 2025 compreso, stabilisce gli importi non recuperabili ripartiti per natura della spesa. Tale documento dovrebbe contenere anche informazioni esplicite riguardo agli importi che, secondo lo Stato membro in questione, non dovrebbero essere rimborsati al bilancio dell'Unione e dimostrare, in particolare, i provvedimenti amministrativi e giuridici adottati dallo Stato membro per procedere efficacemente al recupero degli importi non recuperabili. Poiché tale documento si riferisce ad importi precedentemente inclusi nei conti certificati presentati alla Commissione, esso dovrebbe tuttavia essere presentato per la prima volta nel 2017.
- (3) Conformemente all'articolo 33, lettera b), e all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 223/2014, le detrazioni effettuate prima della presentazione dei conti certificati non possono essere considerate recuperi se si riferiscono alle spese incluse nella domanda finale di pagamento intermedio relativa a un dato periodo contabile per il quale i conti sono preparati. È pertanto opportuno chiarire che le informazioni sugli importi non recuperabili presentate a norma del presente regolamento delegato dovrebbero riguardare unicamente gli importi già inclusi nei conti certificati precedentemente presentati alla Commissione.
- (4) Al fine di consentire alla Commissione di decidere se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati al bilancio dell'Unione, lo Stato membro dovrebbe presentare le informazioni richieste, a livello di ciascuna operazione e di ciascun beneficiario, prima del termine stabilito per la presentazione dei conti nell'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>. Conformemente a tale disposizione, dovrebbe essere inoltre possibile prorogare il termine per il documento sugli importi non recuperabili.

<sup>1)</sup> GUL 72 del 12.3.2014, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Allegato V, appendice 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/341 della Commissione, del 20 febbraio 2015, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione (GUL 60 del 4.3.2015, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

